



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Sentenza CS 6/21

Proc. CS8/21

L'anno 2021, il giorno 28 del mese di Maggio, collegamento telematico mediante applicazione Google Meet, la Corte Sportiva d'Appello composta dai Sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Cons. Federico Di Matteo	Componente relatore
Pres. Raffaele Potenza	Componente

con l'assistenza del segretario, dott. Francesco Pantano.

Nel reclamo (proc. CS 8/21) presentato dal Sig. Maurizio Olivieri, avverso la decisione n.79 del Collegio dei Commissari Sportivi della manifestazione presso la pista Azzurra di Jesolo prova del Campionato Italiano Karting del 18 aprile 2021,

1. Maurizio Olivieri ha proposto reclamo avverso la decisione del Collegio dei commissari sportivi del 18 aprile 2021, n. 79 con la quale veniva irrogata la sanzione della penalità di 10 secondi al concorrente Giulio Olivieri con la seguente motivazione *“il conduttore n. 328 nei pressi della postazione n. 2 tamponava il 308 senza guadagnare posizione, alla curva successiva cambia traiettoria pericolosamente urtando il conduttore n. 320 facendolo uscire fuori pista con perdita di diverse posizioni”*.

1.1. Riferisce il reclamante:

- di aver preso parte alla manifestazione tenutasi presso la Pista azzurra di Jesolo dal 15 al 18 aprile 2021 valevole quale prima prova del Campionato italiano di Karting;
- che dalle ore 13.31 alle ore 13.42 del 18 aprile 2021 si svolgeva la gara 2 della categoria Karting X30 Junior alla quale partecipava con il pilota Giulio Olivieri (suo figlio) con il numero 328;
- che la gara si svolgeva regolarmente senza che alcuna segnalazione di penalità fosse esposta nei suoi confronti, tanto che, a conclusione della stessa, veniva esposta la classifica provvisoria in cui figurava in terza posizione;
- che, in seguito alla verifica tecnica, la classifica provvisoria veniva modificata in ragione dell'irrogazione di penalità ad altri piloti;
- che solamente alle ore 14.52 veniva esposta la nuova classifica provvisoria in cui, in ragione della penalità inflittagli con la decisione dei Commissari sportivi oggetto della presente impugnazione, si vedeva retrocesso dalla terza all'undicesima posizione;
- di essersi recato alle ore 15.00 circa presso gli uffici dei Commissari sportivi per comunicare la sua opposizione alla decisione, come, infatti, faceva, preannunciando preavviso di appello ai sensi dell'art. 213 R.S.N. alla presenza di due testimoni



2. Il provvedimento impugnato è contestato sotto vari profili:

- a) per violazione dell'art. 9 lettera f) R.D.S.K. – Regolamento di settore karting: lamenta che in gara non era stato in alcun modo edotto della verifica in corso sulla sua condotta di gara e di averlo appreso solo a sanzione ormai irrogata, addirittura dopo che la premiazione si era già regolarmente svolta; a suo dire, i commissari era tenuti ad esporre, in corso di gara, la bandiera bianca e nera divisa diagonalmente ad avvertimento della segnalazione di comportamento antisportivo;
- b) per violazione dell'art. 35 del R.D.S.K. per aver i commissari irrogato la sanzione quando la classifica provvisoria era già stata pubblicata dopo le necessarie verifiche tecniche compiute sulle vetture;
- c) per violazione dell'art. 39 del R.D.S.K. per aver gli organizzatori proceduto alla distribuzione dei premi in contrasto con la disposizione per cui, in caso di preavviso di ricorso in appello, la premiazione è sospesa;
- d) per violazione dell'art. 213 del R.D.S.K. per non aver i commissari consentito la presentazione del reclamo subito dopo la comunicazione della sanzione inflitta al pilota;
- e) per violazione dell'art. 215 del R.D.S.K. per carenza motivazionale mancando nella decisione dei commissari sportivi l'esatta indicazione dell'obbligo violato, come pure la precisazione del momento della gara in cui s'era verificata il "cambio di traiettoria"; aggiunge che il pilota n. 320, che a dire dei commissari avrebbe subito il comportamento scorretto, aveva regolarmente concluso la gara, classificandosi in nona posizione.

Il reclamante conclude, dunque, domandando che sia dichiarata illegittima la decisione n. 79 del 18 aprile 2021 dei commissari sportivi con conseguente annullamento della sanzione che era stata inflitta e ripristino della terza posizione nella classifica.

3. La Procura federale ha depositato memoria con la quale ha concluso per il rigetto del reclamo. Il 27 maggio 2021 il reclamante ha inviato una nota difensiva con la quale, nell'insistere nell'accoglimento dei motivi dedotti, ha integrato le sue richieste con la domanda di "*adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del Sig. Marco Mirabella per aver negato l'esercizio del diritto di difesa del ricorrente, omettendo di comunicare la procedura di preavviso di appello scritto*".

3.2. All'udienza del 28 maggio 2021 la Procura federale, alla luce della richiesta da ultimo trascritta, ha sollevato eccezione di inammissibilità del reclamo per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 23, n. 2 del C.G.S. per la presentazione del preavviso di appello, richiamato dal codice di giustizia sportiva F.I.A. 15.4.2. a pena di inammissibilità del reclamo avverso la decisione dei commissari sportivi.

Il difensore del reclamante ha replicato all'eccezione della Procura federale.

Ascoltate le parti, all'esito della camera di consiglio, il collegio ha dato lettura del dispositivo.

Diritto

A. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Procura federale in quanto il reclamo proposto è manifestamente infondato.



B. Una serie di censure sono rivolte a contestare la procedura seguita dai commissari sportivi per l'irrogazione della penalità.

Lamenta il reclamante, in primo luogo, che nel corso della gara non era stato dato avvertimento di segnalazione di comportamento antisportivo attraverso l'esposizione della bandiera bianca e nera divisa diagonalmente; si duole poi che la sanzione sia stata irrogata tardivamente, quando già era conclusa la verifica tecnica sui kart ed era già stata svolta la premiazione con la distribuzione dei premi.

B1. Nessuna delle censure merita condivisione.

L'art. 9 (*Segnalazioni*) lett. f) – *Bandiera bianca e nera divisa diagonalmente* specifica che: “*Questa bandiera dovrebbe essere mostrata solo una volta ed è un avvertimento al Pilota interessato che è stato segnalato per comportamento anti – sportivo*”; per l'uso del condizionale “dovrebbe” è evidente che l'esposizione della sanzione non è prevista quale obbligo a carico del direttore di gara o del direttore della prova.

Quanto al termine entro il quale è consentito ai commissari sportivi irrogare la sanzione della penalità di tempo, esso è disciplinato dall'art. 216 bis del R.S.N. – Regolamento sportivo nazionale per il quale: “*Il Collegio dei commissari sportivi ha la facoltà di applicare a fine gara, oltre alla penalità dello “stop and go” anche una penalità in tempo e/o giri*”; la disposizione non fissa alcuna preclusione per il caso in cui sia già stata affissa la classifica provvisoria ovvero svolta la procedura di premiazione.

Che sanzioni di tempo possano essere irrogate a classifiche già esposte ovvero anche a premiazioni già svoltesi trova spiegazione nelle modalità di svolgimento della gara così come, riferite dal direttore di gara nella relazione depositata in atti dalla Procura federale: i diversi episodi di comportamento antisportivo segnalati nel corso della gara erano tempestivamente girati al Race control ed annotati per essere successivamente analizzati: il celere svolgimento della gara di karting, infatti, non consentiva ai commissari di procedere all'esame dei singoli episodi contestualmente alla loro segnalazione, ma ne imponeva l'esame al termine della gara stessa.

D'altronde, esigenze televisive richiedevano che le premiazioni fossero svolte immediatamente dopo la conclusione della gara, senza attendere l'esame dei singoli episodi (che richiedeva un certo tempo), l'adozione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

Ciò vale a spiegare, da un lato, la ragione per la quale il direttore di prova ritenne di non esporre in corso di gara la bandiera volta a segnalare un comportamento antisportivo – era opportuno riservare l'analisi dell'episodio segnalato al termine della gara – e, d'altra parte, perché, a classifica provvisoria pubblicata e a premiazione svoltasi, fu decisa l'applicazione della sanzione temporale a carico dell'Olivieri.

Va, peraltro, precisato che proprio per le ragioni prima rammentate le classifiche pubblicate immediatamente dopo la conclusione della gara sono dette provvisorie dall'art. 35 del R.D.S.K. e divengono definitive solamente trascorsi 30 minuti dalla loro esposizione, sempre che non siano disposte verifiche d'ufficio, non sia stato presentato un reclamo sul quale non sia stata ancora assunta una decisione o sia in corso un'istruttoria per l'accertamento di comportamenti di gara.



Vero che l'art. 39 (*Premi*) R.D.S.K. all'ultimo periodo prevede che: *“La distribuzione dei premi relative alla classifiche contro le quali è stato preavvisato un ricorso in appello deve essere sospesa”*, ma è chiaro che la disposizione ha riguardo a tutt'altro caso rispetto a quello qui esaminato, vale a dire al caso in cui l'irrogazione della sanzione abbia preceduto e non seguito la pubblicazione della classifica.

B2. Quanto al comportamento sanzionato, risulta evidente dalle riprese video depositate agli atti del giudizio dalla Procura come il pilota Olivieri abbia tenuto una condotta di guida irregolare avendo procurato con la sua manovra la fuoriuscita dalla pista del pilota n. 320; né per la verità, il reclamante rivolge specifiche considerazioni critiche alla valutazione che dell'episodio è stata fatta dai commissari di gara, ma si limita a far valere una carenza motivazionale all'evidenza insussistente, avendo i commissari chiaramente esposto il comportamento di guida scorretto per il quale decidevano di irrogare la penalità temporale.

La mancata specificazione del giro in cui il comportamento avveniva non è certo elemento decisivo per dire carente di motivazione il provvedimento, tanto più che i filmati a disposizione avrebbero consentito agevolmente di aver contezza del momento della gara in cui era tenuta la condotta di guida giudicata scorretta.

Va infine precisato, sebbene non sia oggetto di specifica contestazione, che le disposizioni del R.S.N. sanzionano comportamenti di guida scorretti o irregolari per la loro oggettiva dinamica, senza, cioè, che abbia alcuna rilevanza l'elemento psicologico a supporto della condotta, vale a dire anche se – per voler far riferimento all'odierno episodio – il pilota Olivieri non aveva alcun intenzione di provocare la fuoriuscita dalla pista dell'altro concorrente.

D. Per le ragioni esposte, il reclamo va respinto e la decisione dei commissari sportivi confermata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello respinge l'appello, disponendo l'incameramento del deposito cauzionale.

Così deciso in videoconferenza, il 28 maggio 2021

Il Presidente
Pres. Claudio Zucchelli

Il Relatore
Cons. Federico Di Matteo